

Il presente Documento descrive gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale con riferimento al Regolamento didattico vigente e in attesa di un adeguamento dell'offerta formativa alle nuove tabelle ministeriali, così come previsto per l'a.a. 2025/26 e sg. dal D.M.1649 del 19/12/2023. Il Documento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Comunicazione ed Economia durante la seduta del 15/02/2024.

**DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“Economia e Diritto per la Sostenibilità delle Organizzazioni”
(INTERCLASSE LM-63, LM-77)**

Indice

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio magistrale in Economia e Diritto per la Sostenibilità delle Organizzazioni (Interclasse LM-63, LM-77), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo: <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattici-dei-corsi-di-studio>
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Comunicazione ed Economia, di seguito Dipartimento. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Studi Magistrale in Economia e Diritto per la Sostenibilità delle Organizzazioni, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, fatta salva la possibilità che le decisioni di competenza del Consiglio di corso di laurea magistrale vengano assunte direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it nonché sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3. Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati di riferimento, sia previsto il numero programmato, l'accesso al CdS avviene nel limite dei posti

disponibili e secondo le modalità indicate nell'apposito bando di ammissione pubblicato sul sito dell'Ateneo.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, costituisce criterio d'accesso il titolo di laurea conseguito nelle classi di Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16; LT 19, DM 04 Agosto 2000) Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18; LT 17, DM 04 Agosto 2000), Scienze economiche (L-33) Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36; LT 15, DM 04 Agosto 2000), Sociologia (L-40; LT 36, DM 04 Agosto 2000). Le conoscenze degli studenti con un titolo di laurea maturato nelle classi indicate sono quindi considerate adeguate per avviare il percorso di formazione magistrale.

Gli studenti provenienti da altre classi di laurea rispetto a quelle indicate dovranno comunque avere una buona conoscenza della lingua inglese e dovranno aver acquisito con la laurea una dotazione minima di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08 e SECS-P/10, 9 CFU nei settori SECS-P/01; SECS-P/02 e SECS-P/06; 6 CFU nei settori IUS/01, IUS/09; 6 CFU nei settori IUS/04, IUS/05. Gli studenti provenienti da qualsiasi classe di laurea dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese, certificata con un livello almeno B1 secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Per i candidati in possesso di titolo di studio straniero, di un diploma di laurea triennale o di titolo di ordinamento previgente al D.M. 509/1999, un'apposita Commissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e competenze sulla base della carriera pregressa e della congruità del titolo rispetto ai requisiti curriculari previsti.

3. Oltre ai requisiti curriculari, gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono possedere una adeguata preparazione iniziale in alcune aree disciplinari, come la linguistica, la psicologia, l'informatica e le scienze sociali. La verifica della personale preparazione iniziale avviene attraverso una prova di ammissione. Le date, i programmi e i libri di testo consigliati per affrontare la prova sono pubblicizzate sul bando di ammissione annuale e sul sito web del Dipartimento.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it nonché sul sito web dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it nonché sul sito www.unimore.it e sul sito di Dipartimento www.dce.unimore.it
3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio delle lezioni, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.
4. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it nonché sul sito www.unimore.it e sul sito di Dipartimento www.dce.unimore.it
5. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale operativo, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
6. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS può prevedere per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art.5, comma 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio delle lezioni dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Le competenze, quali ulteriori conoscenze linguistiche, verranno verificate tramite prove scritte o orali, prove pratiche di laboratorio e/o test al computer il cui esito positivo determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti.

I risultati degli stage/tirocini e delle altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro saranno verificati mediante colloqui orali, sia in itinere che al termine del tirocinio, il cui esito positivo determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti. Gli eventuali crediti formativi maturati durante periodi di studio all'estero potranno essere riconosciuti in base alla coerenza dell'intero piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale.
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento non sono previsti obblighi di frequenza. Per ogni attività formativa vengono fissati almeno sei appelli di verifica del profitto per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento). È consentito fissare appelli per gli esami di profitto solo nei periodi in cui il calendario didattico non prevede lezioni. Per gli studenti fuori corso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Per ogni attività formativa, può essere prevista una limitazione all'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di risultati negativi in appelli precedenti ed in caso di reiterata assenza ingiustificata. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso e opportunamente pubblicizzata nelle schede di insegnamento alla voce verifica dell'apprendimento.
7. Possono essere previste propedeuticità obbligatorie tra esami, con l'intento di indicare le competenze utili alla piena fruizione della didattica impartita: tali propedeuticità sono indicate nell'apposita pagina alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it Posso essere altresì previste incompatibilità tra esami statuari e libera scelta indicati alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it
8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 9 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze e di CFU, deliberato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il Corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%. Mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari di norma al 100%. Mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.
 - c) in caso di SSD diversi, verrà valutata dal CCdS la congruità dei contenuti per decidere in merito al riconoscimento o meno dei relativi CFU;
 - d) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) i riconoscimenti dei CFU conseguiti verranno valutati caso per caso;
 - e) Per attività erogate in teledidattica non accreditate ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, eventuali riconoscimenti saranno effettuati caso per caso;
 - f) nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia. Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i e dell'eventuale colloquio integrativo.
3. L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata al riconoscimento di un numero minimo di crediti, deliberato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento, conseguiti con il riconoscimento di insegnamenti obbligatori previsti nell'anno di corso antecedente a quello per il quale si richiede l'ammissione.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere, in ogni caso, conforme all'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte nell'ambito di tutti gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea erogati dall'Ateneo, fatte salve le limitazioni deliberate dal

Consiglio di Dipartimento, dovute alla sostanziale sovrapposizione dei programmi d'esame con insegnamenti obbligatori del corso studi. Non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Le attività formative sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

3. I piani di studio individuali vengono compilati online dagli studenti, secondo termini resi noti ogni anno attraverso il sito web del Dipartimento. Il Presidente del CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base della propria scelta in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale del successivo consiglio del CdS

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella redazione e nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolta/a in lingua italiana. Alla prova finale sarà attribuito un punteggio di merito che concorre alla formazione del voto finale di laurea, secondo le indicazioni contenute nell'art.11, comma 3.
2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al relatore scelto e trasmesse all'Ufficio Tesi del Dipartimento.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno sette membri.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, nonché di ogni elemento ritenuto rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma dei punteggi previsti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento e reso disponibile alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it. Esso consiste nella media ponderata per il numero dei crediti formativi degli esami sostenuti e della valutazione dell'elaborato finale, in coerenza con le disposizioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento e disponibili al link: <https://www.dce.unimore.it/it/didattica/organizzazione-didattica/tesi-di-laurea>.
4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera r) della legge n. 240/2010.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), nei Rapporti di Riesame Annuali, nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e nei Rapporti Ciclici di Riesame (RRC). Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dce.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
3. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento di Ateneo.